



COMUNE DI CESENATICO

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
Servizio attività produttive

Prot. n.

Cesenatico, lì 30/05/2019

ORDINANZA BALNEARE INTEGRATIVA COMUNALE ANNO 2019

IL SINDACO

- Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante “disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”;
 - Vista la delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante “ direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. 9/02 ed in particolare il paragrafo 3.1.1;
 - Vista l’ordinanza balneare n. 1/2019 adottata con Determina dirigenziale n. DPG/2019/4234 del 08/03/2019 dal responsabile del servizio commercio,turismo e qualità delle aree turistiche della Regione Emilia-Romagna;
 - Dato atto della necessità di provvedere alla integrazione della suddetta ordinanza balneare n. 1/2019 emessa dai competenti uffici regionali, nei limiti dalla stessa previsti e secondo le indicazioni emerse dal confronto con le associazioni di categoria interessate, ma anche avuto riguardo alle nuove competenze amministrative poste in capo al Comune in materia di gestione del demanio turistico;
 - Vista l’ordinanza di sicurezza balneare n.07/2019 emanata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico in data 11 aprile 2019;
 - Ritenuto opportuno, per la presenza di scogliere artificiali posizionate anche oltre i 300 metri ma entro i 400 metri dalla linea di costa, portare il limite di balneazione, previsto dall’articolo 2 comma 1 dell’ordinanza balneare regionale n. 1/2019 a 300 metri dalla battigia, a 400 metri dalla medesima;
- Ritenuto opportuno attuare quanto previsto alla lettera J dell’articolo 4 comma 1 della vigente ordinanza balneare regionale, riguardo al punto che recita: “I Comuni, nelle zone di spiaggia libera, possono individuare, con apposita Ordinanza , le aree ove è consentito l’accesso con animali, che devono essere appositamente segnalate ed attrezzate con l’indicazione contestuale dell’orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d’uso”, nel senso di consentire l’accesso agli animali domestici alla battigia in determinati orari, passando attraverso le spiagge libere presenti nell’arenile del Comune, consentendo inoltre la balneazione degli animali in determinate zone individuate;**
- Vista l’ordinanza balneare integrativa comunale per l’anno 2018, n. 20706 del 24.05.2018;
 - Visto il piano particolareggiato dell’arenile approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 22.05.2009;
 - Sentito il Tavolo del turismo;
 - Visto l’art.54 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche,

ORDINA

Le disposizioni di cui all'ordinanza balneare n. 1/2019, adottata con Determina dirigenziale n. DPG/2019/4234 del 08/03/2019 dal responsabile del servizio commercio, turismo e qualità delle aree turistiche della Regione Emilia-Romagna, sono integrate dalle seguenti:

Articolo 1

Divieto di accesso in spiaggia durante le ore notturne

E' vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 01,00 alle ore 05,00, **salvo per il giorno 1 giugno e nel periodo dal 3 al 19 agosto 2019, per i quali si prevede la possibilità di accesso in spiaggia fino alle ore 02,00 del giorno successivo, per la notte tra il 5 e 6 luglio (c.d.notte rosa) per cui si prevede la possibilità di accesso in spiaggia per tutta la notte, e tra il 6 e il 7 luglio 2019 per cui si prevede la possibilità di accesso in spiaggia fino alle ore 03,00.**

Tale divieto non si applica ai concessionari delle aree demaniali, ai loro collaboratori ed incaricati.

E' esclusa dal divieto la presenza del pubblico nelle strutture adibite alle attività economiche localizzate sulle aree demaniali di cui all'articolo 6 comma 2 della presente ordinanza.

Articolo 2

Zona di mare riservata alla balneazione

Ai fini della presente ordinanza la zona di mare antistante la costa per una profondità di 400 metri dalla battigia è riservata alla balneazione, salvo i divieti di cui all'articolo 3 della ordinanza balneare regionale n. 1/2019. **Al fine di salvaguardare l'incolumità dei bagnanti, ai concessionari dei pontili d'imbarco è fatto obbligo sia di apporre apposite segnaletica al fine di impedire la balneazione a ridosso dei pontili, sia di delimitare lateralmente i pontili con due linee di boe concatenate (ovvero unite tra loro con cima galleggiante) di colore arancione collocate ad una distanza di almeno due metri dai pontili medesimi.**

Articolo 3

Fascia di spiaggia destinata al libero transito.

La fascia di spiaggia (battigia) di cui all'articolo 4 comma 1 lettera c) dell'ordinanza balneare regionale, destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza ad eccezione dei mezzi di soccorso, è fissata in minimo metri 3 per la zona di Valverde compresa tra il bagno Matteo ed il bagno Blu, e **nel tratto di arenile di Villamarina compreso tra il Bagno Italia ed il Bagno Bologna compresi**, località nelle quali maggiormente influisce ed ha influito l'erosione e l'ingressione marina, ed in minimo metri 5 nelle restanti zone balneari.

In tale fascia è assolutamente vietato il posizionamento, anche solo temporaneo, di lettini, sdraio e qualsiasi altra attrezzatura balneare.

Articolo 4

Comunicazioni di servizio e delle motonavi trasporto passeggeri

Negli stabilimenti balneari le comunicazioni di servizio sono consentite all'interno della seguente fascia oraria: dalle ore **09.00** alle ore **14.00**, e dalle ore 16.00 alle ore **21.00**. Sono escluse da tale limitazione le comunicazioni relative ad emergenze.

Su tutte le spiagge i titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo, annunci, anche registrati, aventi ad oggetto esclusivamente la gita in mare, nelle fasce orarie dalle **09,30**

alle ore 10,30, dalle ore 17,30 alle ore 18,30, nel numero massimo di due annunci al giorno e per una durata di ogni singolo annuncio non superiore a due minuti.

Articolo 5

Distanze tra gli ombrelloni, e tra questi ed altre strutture o attrezzature.

Fermo restando il rispetto delle distanze minime tra gli ombrelloni di cui all'art.5 lettera A punto 5 dell'ordinanza balneare nr.1/2019 della Regione Emilia Romagna, sono determinate superfici minime per ogni ombrellone : **per la zona di Villamarina, dal Bagno Bologna n.32 al Bagno Ines n.48, la superficie minima per ogni ombrellone non può essere inferiore a metri quadrati 9,00.** La distanza di 2,50 metri deve essere mantenuta nei confronti di altre attrezzature o strutture, quali pali, muri, gonfiabili o altri giochi, con la sola eccezione di separazioni poste all'interno del perimetro delle aree autorizzate ed attrezzate per l'accesso con i cani. La distanza tra i paletti degli ombrelloni e ogni tipo di pedana di accesso al mare deve essere non inferiore a metri 1,50.

Dovrà essere mantenuta libera da ogni tipo di costruzioni e/o attrezzature fisse e non, fatta eccezione per i lettini, una fascia di rispetto di metri 1,25 dai confini tra gli stabilimenti balneari, anteriormente e posteriormente allo stabilimento, salvo accordi in deroga stipulati tra gli stabilimenti confinanti.

Fermo restando il rispetto delle distanze minime tra gli ombrelloni di cui all'art.5 lettera A punto 5 dell'ordinanza balneare nr.1/2019 della Regione Emilia-Romagna sono determinate, per le rimanenti zone, superfici minime per ogni ombrellone: **Per la zona di Levante dal Bagno Mare' (Solaire) fino al Bagno Grand Hotel mq.11.00; dal Bagno Milano al bagno Conti mq. 10,50; dal bagno Lucia al Bagno Tahiti mq. 9.50; per la zona di ZADINA l'area minima è di mq. 9,50; per quella di PONENTE dal Bagno san Giacomo al Bagno Wanda mq.10,50, per la zona di VALVERDE 1, ossia dal bagno Matteo al Bagno Blu l'area minima è di mq. 6,60 e per gli stabilimenti balneari dall'Eurohotel al bagno Ad Nova mq. 10,25 ; dal bagno Angeli Neri al bagno Stella mq. 10,00 (in quanto zona soggetta ad erosione; dal Bagno Selene al Bagno Adria Beach Hotel mq. 10,50 . Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari confinanti con spiagge libere, i paletti dell'ultima di fila di ombrelloni devono essere installati ad almeno 1 metro dal confine con la spiaggia libera, in modo che la proiezione dell'ombrellone aperto ricada all'interno della concessione dello stabilimento balneare.**

Dovrà essere mantenuta libera da ogni tipo di costruzioni e/o attrezzature fisse e non, fatta eccezione per i lettini, una fascia di rispetto di metri 2 dai confini tra gli stabilimenti balneari, anteriormente e posteriormente allo stabilimento, salvo accordi in deroga stipulati tra gli stabilimenti confinanti.

Articolo 6

Stabilimenti balneari ed esercizi di somministrazione in area demaniale.

L'orario di apertura degli esercizi degli stabilimenti balneari è fissato liberamente dal gestore fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 lett. A) punto 1 dell'ordinanza balneare nr.1/2019 della Regione Emilia Romagna che prevede l'apertura minima degli stessi dalle 9,30 alle 18,30.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, insediati nella fascia demaniale marittima definita arenile determinano liberamente il proprio orario di apertura.

L'apertura degli stessi esercizi può avere durata stagionale o annuale, previa comunicazione agli uffici comunali competenti.

Negli stabilimenti balneari e negli esercizi di cui al comma 2 del presente articolo, può essere svolta una festa di intrattenimento alla settimana fino alle ore 24.00 **con i contenuti di cui all'articolo 12 1° comma dell'ordinanza dei rumori.** In deroga alle disposizione del presente comma, il Sindaco può autorizzare una diversa programmazione delle feste serali.

Si applica all'attività, in particolare alle feste e all'animazione, degli stabilimenti balneari e degli esercizi di cui al comma 2 quanto previsto all'articolo 12 dell'ordinanza in materia di rumori.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande straordinaria, ovvero svolta con attrezzature non rientranti nell'ordinaria predisposizione produttiva degli esercizi, è consentita, previa

segnalazione certificata di inizio attività da trasmettere al Comune almeno 7 giorni prima della manifestazione, nel numero massimo di 1 volta al mese.

(Nota: si riporta il testo dell'articolo 12 della ordinanza in materia di rumori:

Articolo 12

Stabilimenti balneari ed esercizi pubblici posti sull'arenile.

Nel periodo 1 aprile – 30 settembre di ogni anno negli stabilimenti balneari possono essere svolte feste di intrattenimento musicale all'esterno, in numero massimo di 1 alla settimana, dalle ore 09,00 fino alle ore 24.00, salvo quanto previsto dal comma 3. Le attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 68 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. È fatto obbligo di fare dichiarazione di inizio attività alla S.I.A.E.

In tutti i casi previsti dal comma 1 le casse di amplificazione e gli altri dispositivi di diffusione sonora e musicale devono essere disposti o a ridosso del lato mare degli edifici degli stabilimenti balneari ed orientati verso la spiaggia, *oppure anche a monte degli edifici degli stabilimenti ma rivolti verso il mare.*

In occasione delle predette feste le emissioni sonore non possono avvenire dalle **14.00 alle 16.00** e devono cessare alle ore 24,00, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 commi 2 e 3 e dall'articolo 13.**

Le norme del presente articolo valgono anche per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande collocati nella fascia demaniale marittima definita arenile.

Nel periodo 1 ottobre – 31 marzo gli intrattenimenti musicali sono consentiti all'interno ed all'esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

È consentita l'attività di animazione all'aperto **dalle 09.00 alle 24.00**, mentre l'uso di impianti di amplificazione è consentito solo nelle fasce orarie delle ore 09.00-14.00 e 16.00-24.00, **la diffusione sonora comprensiva del rumore antropico indotto dallo svolgimento della suddetta attività può avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.**

Si applicano inoltre le deroghe orarie previste dal comma 3 del presente articolo.

Fine nota)

Articolo 7

Autorizzazioni all'esercizio sulle aree demaniali marittime del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulanti e delle attività di scuole di vela e nuoto.

Il nulla osta all'esercizio sulle aree demaniali marittime del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulanti e delle attività di scuole di vela e nuoto sono rilasciate dal dirigente competente di norma entro i limiti numerici previsti per gli anni **precedenti** ai soggetti autorizzati anche solo per una delle citate stagioni, fatti salvi gli effetti dei subingressi per atto tra vivi o mortis causa. Sono ammessi nuovi rilasci di autorizzazioni di scuole vela e nuoto nelle zone nelle quali per un fronte di almeno 200 metri non siano presenti attività simili, ed a condizione di non incrementare il numero dei corridoi di atterraggio. Per le attività già autorizzate il nulla osta verranno apposti in calce alla comunicazione di prosecuzione dell'attività per l'anno **2019**. Per l'attività di scuola sub e/o snorkeling e per l'attività di istruttore personale di nuoto o di vela svolta nell'ambito dell'arenile demaniale non è previsto alcun contingentamento, ma per la relativa autorizzazione è necessaria la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti e richiesti per l'apertura di scuole di nuoto e di scuole vela. Non sono previste autorizzazioni rilasciabili per lo svolgimento del commercio in forma ambulante, in quanto lo stesso non è compatibile con una tranquilla fruizione delle aree demaniali marittime da parte del pubblico, sia delle aree libere sia di quelle in

concessione. Per lo stesso motivo, fatte salve specifiche autorizzazioni, da rilasciarsi previa acquisizione di assenso da parte dei concessionari interessati, è vietato sulle aree demaniali marittime lo svolgimento di mestieri girovaghi, attività pubblicitarie o promozionali, raccolte fondi, firme e petizioni e la mendicizia.

Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo e dell'articolo 6 comma 3 dell'ordinanza balneare regionale n. 1/2003 e n. 1/2004 è stato istituito il registro delle autorizzazioni all'esercizio sulle aree demaniali del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulanti e delle attività di scuole di vela e nuoto. In detto registro verranno annotati i nulla osta rilasciati in base al comma 1.

Articolo 8

Modalità di svolgimento dei servizi di soccorso e salvataggio

I servizi di soccorso e salvataggio, svolti sia in forma individuale che mediante piani collettivi di salvamento, sono assicurati dalle ore 09,30 alle ore 18,30 a partire dall'ultimo fine settimana di maggio fino al secondo fine settimana di settembre compreso, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza balneare regionale n. 1/2019 e dalla ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico.

Negli orari e nei periodi predetti è esclusa qualsiasi interruzione del servizio.

In caso il servizio sia svolto mediante piano collettivo di salvamento è consentita la parziale riduzione del servizio fino ad un massimo del 50% di quello ordinario, per non più di 2 ore nell'orario compreso tra le 12,30 e le 14,30, ed è altresì consentita la riduzione del servizio sempre fino al 50% di quello ordinario dalle 09,30 alle 10.00 e dalle 18.30 alle 19.00.

Tali riduzioni dovranno essere rese note mediante apposite bandiere all'uopo previste nei piani collettivi di salvamento.

Il piano individuale o collettivo di salvataggio deve prevedere, oltre a quanto previsto dall'articolo 5 lettera C) dell'ordinanza balneare regionale n. 1/2019, dalla ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico, e dai commi precedenti del presente articolo, un adeguato numero di postazioni di salvataggio, con un fronte di competenza di non più di 150 metri, con una tolleranza ammessa del 10% ai sensi dell'articolo 5 lett C) punto 3 in caso di comprovata necessità, nonché la presenza e la disponibilità di una idonea unità a motore per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari. Ai sensi dell'articolo 5 lett. C punto 3 terzultimo capoverso dell'ordinanza balneare regionale n. 1/2019, per la zona ricompresa tra la spiaggia libera dopo il Bagno Marconi e la spiaggia libera prima della concessione dell'Eurohotel, in località Valverde di Cesenatico, per la zona Ponente colonie ricompresa tra il canale scolo consorziale Mesola e la concessione della Congrega velisti, il fronte massimo delle postazioni di salvataggio da ricomprendere nei piani collettivi nella zona suddetta, può essere portato ad un massimo di 200 metri con una tolleranza massima del 10 %. Per la presentazione del piano e la procedura di approvazione dello stesso si applica quanto previsto dall'articolo 5 lettera C) punto 5 dell'ordinanza balneare regionale n. 1/2019.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 7 dell'ordinanza balneare regionale n. 1/2019 e ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 5 lettera C) punto 8 dell'ordinanza balneare regionale n. 1/2019 si dispone che ogni stabilimento balneare ed ogni altra struttura balneare che non aderisca a piani collettivi di salvamento è tenuto ad avere in proprio la dotazione di un defibrillatore semi automatico funzionante.

Fuori dagli orari e dai periodi indicati nel presente articolo gli stabilimenti possono essere aperti al pubblico, nei limiti orari previsti dall'articolo 6 della presente ordinanza, ma deve essere segnalata la mancanza dei servizi di soccorso e salvataggio, o la sua parziale attivazione, con le apposite bandiere di segnalazione previste nell'ordinanza balneare regionale. Si applica inoltre quanto previsto dall'articolo 5 lettera A) punto 7 e articolo 5 lettera C) punto 6 dell'ordinanza balneare regionale n. 1/2019.

Articolo 9

Altri divieti e prescrizioni ad integrazione dell'ordinanza balneare regionale

Ad integrazione di quanto previsto dalla ordinanza balneare regionale n. 1/2019 all'articolo 2 comma 2 lettera b), si dispone che l'ormeggio permanente diurno dalle ore 06,00 alle ore 21,00 di natanti destinati al noleggio è consentito previa autorizzazione rilasciata alle cooperative degli esercenti stabilimenti balneari, o ad altri soggetti, che avranno presentato domanda per i loro associati o per eventuali soggetti terzi noleggiatori di natanti negli specchi acquei di loro competenza riguardo al servizio di salvamento.

L'autorizzazione di cui al comma 1 sarà rilasciata con l'annotazione delle prescrizioni tecniche che saranno indicate dall'autorità marittima territorialmente competente, da ritenersi vincolanti per la suddetta autorizzazione.

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 comma 3 dell'ordinanza balneare regionale n. 1/2019, si dispone che l'autorizzazione prevista dal suddetto comma sia sostituita da preventiva comunicazione pec da parte degli Enti preposti all'Ufficio demanio comunale almeno 7 giorni prima, e che la suddetta comunicazione possa contenere altresì l'indicazione dei mezzi motorizzati utilizzati dagli enti che devono transitare in spiaggia per l'effettuazione dei campionamenti e dei rilievi.

Ad integrazione di quanto previsto dalla ordinanza balneare regionale n. 1/2019 all'articolo 4 comma 1 lett. g), si dispone che nel periodo dall'ultimo fine settimana di maggio fino al secondo fine settimana di settembre è vietato transitare o sostare sulla spiaggia con veicoli a braccia o velocipedi.

Fanno eccezione al divieto di cui all'articolo 4 comma 1 lett. g):

1. eventuali mezzi, meccanici e non, adibiti all'allestimento di eventi e/o manifestazioni, debitamente autorizzati dall'Ufficio competente del Comune;

2. Per gli stabilimenti balneari di Zadina, l'Ufficio competente del Comune autorizza al transito ed alla sosta n.2 automezzi per stabilimento, identificati con targa, con possibilità di utilizzo un veicolo alla volta;

3. Per gli stabilimenti di Levante (dal Porto Canale a Via Montello), l'Ufficio competente del Comune autorizza al transito ed alla sosta nella fascia in concessione alla Cooperativa Bagnini n.3 automezzi per stabilimento, di cui n.2 identificati con targa.

4. Nel tratto di arenile sfocio a mare di Viale Colombo, a monte degli stabilimenti balneari Camping Zadina e Camping Cesenatico, previa concessione di gestione dell'area con finalità di parcheggio a soggetto collettivo, è consentito il transito e la sosta di autoveicoli.

5. Per gli stabilimenti balneari di ponente, nello specifico solo i bagni Spiaggia San Giacomo, Bagno Luna e Bagno Al Sole, l'Ufficio competente del Comune autorizza al transito ed alla sosta n.3 automezzi per stabilimento, di cui n.2 identificati con targa.

Ad integrazione di quanto previsto dalla ordinanza balneare regionale n. 1/2019 all'articolo 4 comma 1 lett. g), si dispone che in caso di mareggiate o spiaggiamenti eccezionali, dichiarati dagli uffici comunali competenti in materia di igiene ambientale e di protezione civile e tempestivamente segnalati all'autorità marittima, alle cooperative degli esercenti gli stabilimenti balneari ed alla Polizia Municipale, il transito e/o la sosta in spiaggia dei mezzi per la pulizia delle spiagge e la manutenzione pubblica è consentito anche oltre le ore 09,00 e prima delle ore 18,30. I concessionari frontisti interessati alle operazioni di pulizia straordinaria dovranno provvedere direttamente a delimitare il tratto di intervento e vigilare sulle operazioni sino alla fine della loro durata.

Le operazioni di preparazione dei rifiuti da asportare dovranno essere eseguite dagli esercenti gli stabilimenti balneari e dagli altri concessionari di norma entro le ore 07,00, ad eccezione dei casi eccezionali sopra citati.

Ad integrazione di quanto previsto dall'ordinanza balneare regionale n.1/2019 all'articolo 4 comma 1 lett.j), l'Ufficio Demanio del Comune può autorizzare l'accesso di animali per lo svolgimento di particolari eventi e/o manifestazioni.

Sempre ad integrazione di quanto previsto dall'ordinanza balneare regionale n.1/2019 all'articolo 4 comma 1 lett.j) si consente l'accesso alla battigia dei cani dalle ore 06,00 alle ore 08,00 e dalle ore 20,00 alle ore 24,00 con transito dalle spiagge libere. La balneazione dei cani è consentita nei predetti orari nelle seguenti zone: specchio acqueo antistante spiaggia c.d. zona Cesarini in

località Villamarina, specchio acqueo antistante la spiaggia libera posta in località Valverde tra le concessioni di FINCARDUCCI e di EUROHOTEL, specchio acqueo antistante la spiaggia libera c.d. Diamanti località Boschetto, specchio acqueo antistante spiaggia libera adiacente alla Piazza Spose dei Marinai in località ponente, specchio acqueo antistante spiaggia libera tra il canale Tagliata ed il bagno Camping Cesenatico in località Zadina, la balneazione potrà avvenire all'interno di corridoi opportunamente segnalati tramite boe e gavitelli di colore arancione. Sull'arenile, in corrispondenza dello specchio acqueo, deve essere installato apposito cartello esplicativo della possibilità di balneazione dei cani negli orari consentiti predetti.

L'accesso e la balneazione potranno avvenire solo alle seguenti condizioni:

- il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina;
- il cane deve essere stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie;
- il cane deve essere condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 e non estendibile e dotato di opportuna museruola, se del caso, ad eccezione del momento della balneazione durante il quale, compatibilmente con la situazione, potrà essere tolta la museruola;
- è vietato l'accesso dei cani di sesso femminile in evidente fase estrale;
- il proprietario o il detentore, durante l'accesso, deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica;
- il proprietario o il detentore, durante l'accesso, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose eventualmente provocati dallo stesso;
- il proprietario o il detentore, deve effettuare l'immediata rimozione di qualunque deiezione dei cani stessi mediante apposita paletta e raccoglitrice; le deiezioni raccolte non potranno essere immesse nei cestini rifiuti eventualmente presenti nelle aree di spiaggia, ma dovranno essere smaltite negli appositi cassonetti dell'organico fuori dall'ambito demaniale;
- è comunque vietato l'accesso e/o la permanenza ai cani che per temperamento o carattere si dimostrassero pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 9 bis

Prescrizioni in caso di trasporto eolico ed idraulico di sabbia in aree non demaniali

Previa verifica dei competenti Uffici Tecnici Comunali/Regionali, è posto a carico dei proprietari delle aree non demaniali limitrofe, adiacenti o prospicienti l'arenile, in caso di mancanza di adeguata protezione e/o comunque a causa di particolari eventi, l'obbligo di ricollocare sul Demanio marittimo il materiale sabbioso trasferitosi sulle stesse aree a seguito di trasporto eolico ed idraulico.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo predetto, dopo il decorso dei termini dati con formale diffida ad adempiere, come pure nei casi di somma urgenza, i competenti Uffici Pubblici potranno riportare sul Demanio il materiale così accumulatosi in area privata, dandone preventiva informazione ai privati proprietari interessati.

Articolo 9 ter

Prescrizioni di divieto di fumo sulla battigia e nello specchio acqueo.

Al fine di evitare inconvenienti ambientali e per tutelare la salute pubblica è fatto divieto di fumo nel tratto di arenile definito come battigia, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) dell'ordinanza balneare regionale, come individuato dall'articolo 3 della presente ordinanza.

Il divieto di fumo vige anche nello specchio acqueo definito ai sensi dell'articolo 2 della presente ordinanza.

I divieti di cui al presente articolo vigono nella stagione balneare compresa tra il 01 Gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 10

Disciplina dei corridoi di atterraggio.

Non sono rilasciabili autorizzazioni all'installazione di corridoi di atterraggio destinati in modo prevalente alla attività di kite-surf a distanza inferiore di 500 metri l'uno dall'altro. In caso di richieste che concretino la suddetta fattispecie gli uffici dovranno procedere o ad un accorpamento dei due corridoi richiesti o al posizionamento di uno dei due in modo tale da rispettare la norma, favorendo ove possibile il rilascio di corridoi di fronte a spiagge non in concessione.

Di norma sono rilasciabili autorizzazioni all'installazione di corridoi di atterraggio solo a rinnovo di quelle già rilasciate negli anni precedenti, consentendo comunque il rilascio nel caso di eventuali subingressi nell'attività principale per la quale si richiede il rilascio del corridoio.

E' consentito il rilascio della autorizzazione per l'installazione di opportuni corridoi specifici per manifestazioni sportive autorizzate dall'amministrazione comunale.

Articolo 11

Tappeti elastici e gonfiabili

L'installazione negli stabilimenti balneari di tappeti elastici e di giochi c.d. gonfiabili, è consentita previa comunicazione al Comune, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza balneare regionale vigente, salvaguardando l'impatto visivo monte-mare e nel rispetto delle disposizioni del piano dell'arenile.

In occasione di manifestazioni di breve durata soggette ad autorizzazione comunale , sia negli stabilimenti balneari sia nelle spiagge libere, è consentita l'installazione di gonfiabili o simili relativi alle suddette manifestazioni, anche in deroga al limite massimo stabilito dalla ordinanza balneare regionale 1/2019 art 4 comma 1 lett. L).

Articolo 12

Pubblifono e impianti di filodiffusione esterni.

"Pubblifono": Gli stabilimenti balneari dotati di sistema di amplificazione potranno utilizzare tali dispositivi solo per motivi di servizio evitando di effettuare qualunque forma di pubblicità per propri o altrui prodotti. Tale impianto se connesso a sistemi di informatizzazione collettiva degli Stabilimenti Balneari potrà essere usato, oltre che per i motivi di cui sopra, anche per diffondere messaggi di pubblica utilità o di altro tipo (se regolamentato da apposita convenzione tra Esercenti Stabilimenti Balneari e Amministrazione Comunale, o Provinciale o Regionale).

Filodiffusione: gli impianti di filodiffusione possono essere utilizzati a condizione che le casse installate siano collocate ad una altezza massima di mt. 2.00 da terra e, sia per quelle nel fabbricato sia per quelle altrove installate, siano tutte direzionate verso l'interno della concessione. Le emissioni sonore dovranno essere a volume moderato e nel rispetto delle fasce orarie e dei limiti previsti dalla ordinanza comunale sui rumori.

Articolo 13

Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della navigazione, come richiamate dall'articolo 7 della legge regionale Emilia-Romagna n. 9 del 31 maggio 2002.



**F.to IL SINDACO
Matteo GOZZOLI**